



Bruxelles, 3 marzo 2026
(OR. en)

6528/26

Fascicolo interistituzionale:
2026/0053(NLE)

LIMITE

MI 149
ENT 32
UNECE 3

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del marzo 2026

DECISIONE (UE) 2026/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli
della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite
per quanto riguarda le proposte di regolamenti ONU del marzo 2026**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/1997/836/oj>).

² Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2000/125/oj>).

- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento incorpora i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti ONU") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.
- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29) può adottare proposte di modifica di regolamenti ONU, di regolamenti tecnici ONU applicabili a livello mondiale (GTR ONU) e di risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e di estensione dei mandati dei GTR ONU.

³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>).

- (5) Dal 10 al 13 marzo 2026, nell'ambito della sua 198^a sessione, il WP.29 può adottare: proposte di modifica dei regolamenti ONU n. 10, 13, 13-H, 39, 40, 41, 48, 49, 79, 83, 107, 130, 140, 148, 149, 154, 168 e 177; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sui sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), sul passaporto ambientale del veicolo (EVP) e sulla visualizzazione di bordo dei dati ambientali; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sui sistemi antincendio del motore; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sul sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente; una proposta relativa a un nuovo regolamento ONU sul sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente; e una proposta di modifica della risoluzione consolidata sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose.
- (6) Per tenere conto dell'esperienza pratica e degli sviluppi tecnici nel corso del processo di omologazione, è necessario modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dalla risoluzione ONU sulla specifica comune delle categorie di sorgenti luminose e dai regolamenti ONU n. 10, 13, 13-H, 39, 40, 41, 48, 49, 79, 83, 107, 130, 140, 148, 149, 154, 168 e 177.
- (7) Ai fini del progresso tecnologico e della promozione della decarbonizzazione, è necessario adottare nuovi regolamenti ONU sulla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri, sui sistemi OBM, sull'EVP e sulla visualizzazione di bordo dei dati ambientali, sui sistemi antincendio del motore, sul sistema di avviso di disattenzione e stanchezza del conducente e sul sistema di avviso avanzato della distrazione del conducente.

- (8) I regolamenti ONU avranno carattere vincolante per l'Unione. Unitamente alla risoluzione ONU, saranno tali da incidere sul contenuto della legislazione dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli. È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di WP.29 in merito all'adozione delle proposte di tali regolamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della 198^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29), che si terrà tra il 10 e il 13 marzo 2026, è quella di votare a favore dei documenti di lavoro dell'ONU indicati nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I rappresentanti dell'Unione in seno al WP.29 possono concordare lievi modifiche tecniche dei documenti di lavoro elencati nell'allegato della presente decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ..., ...

Per il Consiglio

Il presidente
